



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.19/TFT del 23/02/2026

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 23/02/2026
ha adottato il seguente:

DISPOSITIVO e DELIBERA

Fasc.113

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Dott. D. Posillipo; Avv. S. Russo.

prot. 14078/18 pfi 25-26/PM/fl del 26/11/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Pasquale Galasi**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Albanella 2024: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli art. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Albanella 2024, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Pasquale Guarnaccio nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso calciatore prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Atletico Albanella 2024 alla gara A.S.D. Atletico Albanella 2024 – A.S.D. Soccer Friends MP del 25.1.2025, valevole per il girone B del campionato di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito e comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

2. il sig. **Simone Germano Galasi**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD Atletico Albanella 2024: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Atletico Albanella 2024 – A.S.D. Soccer Friends MP del 25.1.2025 valevole per il girone B del campionato di Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Albanella 2024 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Pasquale Guarnaccio, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

3. il sig. **Pasquale Guarnaccio**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Atletico Albanella 2024: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Albanella 2024, alla gara A.S.D. Atletico Albanella 2024 – A.S.D. Soccer Friends MP del 25.1.2025 valevole per il girone B del campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4. la società **A.S.D. Atletico Albanella 2024** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Pasquale Galasi, Simone Germano Galasi, e Pasquale Guarnaccio così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del

deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare a seguito di patteggiamento: il sig. Pasquale Galasi, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Simone Germano Galasi, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Pasquale Guarnaccio, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; per la società A.S.D. Atletico Albanella 2024 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 23.02.2026

**IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. E. Russo**

Fasc.111

Componenti: Dott. C. Marano (f.f. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Lojacono; Avv. E. Ferraro; Avv. S. Russo.

prot. 13603/1192 pfi 25-26/PM/fl del 20/11/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la società **A.S.D. Sport Village** a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 25, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver i propri sostenitori, durante la gara Grippo Benevento – Sport Village del 23.4.2025, valevole per i Playoff Under 15 Elite, introdotto ed acceso all’interno dell’impianto sportivo numerosi fumogeni determinando situazioni di pericolo per la sicurezza dei presenti e violando le disposizioni in materia di ordine pubblico.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per la società **A.S.D. Sport Village** € 700,00 di ammenda.

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione della A.S.D Sport Village del 24.04.2025 che denunciava l'esplosione di un petardo lanciato da sostenitori della A.S.D Grippo Benevento verso la panchina della società avversaria al termine della gara Grippo Benevento — Sport Village del 23.04.2025, valevole per i playoff under 15 Elite, petardo che colpiva il calciatore Caniello Alessandro tesserato con la società denunciante.

A seguito degli accertamenti e atti di indagine svolte dalla Procura Federale emergeva, tra l'altro, che durante il corso della partita sia i sostenitori della società Grippo Benevento che A.S.D. Sport Village introducevano e accendevano all'interno dell'impianto sportivo numerosi fumogeni, determinando situazioni di pericolo per la sicurezza dei presenti e violando le disposizioni in materia di ordine pubblico.

L'A.S.D. Grippo Benevento richiedeva ed otteneva l'applicazione della sanzione ex art. 126 C.G.S., l'A.S.D. Sport Village all'udienza odierna protestava, invece, la proprio assoluta estraneità agli addebiti di cui all'atto di deferimento per la mancanza di elementi idonei a provare una responsabilità dei propri sostenitori nell'accensione dei fumogeni, anche alla luce del fatto che le dichiarazioni del D.d.G. nel corso della sua audizione innanzi alla Procura Federale erano generiche ed esprimevano una valutazione non scevra da dubbi.

In conclusione, la società deferita attraverso il suo difensore chiedeva il proscioglimento della propria assistita e in via subordinata una minima sanzione.

Rileva il Collegio che il deferimento è fondato.

Ed invero, il D.d.G nella sua audizione innanzi alla Procura Federale ha dichiarato che in un unico settore, denominato Tribuna, vi erano in promiscuità tra loro i sostenitori di entrambe le squadre e che esclusivamente all'interno di questo settore venivano utilizzati tamburi, bengala, qualche petardo e artifizi pirotecnici in genere.

E' risultato, poi, dall'audizione di Luigi De Rosa, direttore operativo della società Grippo Benevento, presente alla gara, che nel corso di essa, pur se l'impianto disponeva di uno spazio dedicato agli ospiti separato dai tifosi locali, essendovi un buon rapporto tra entrambe le società, non vi era alcuna divisione tra tifosi locali

e tifosi ospiti sulla tribuna. Questa circostanza spiega il motivo per cui il D.d.G. non è stato in grado di specificare da quali sostenitori provenissero i fumogeni.

Ma, ad avviso del Collegio, ciò non è rilevante, dal momento che è più che probabile che da un insieme di tifosi avversari, in promiscuità tra loro, ci sia stato un comune intento a misurarsi nel sostenere le loro rispettive squadre, anche con modalità non consentite e contrarie all'ordine pubblico.

Né può condurre ad una conclusione diversa il fatto che la società Grippo Benevento abbia sottoscritto la richiesta di applicazione della sanzione ex. art. 126 C.G.S., siccome questa non può considerarsi un'ammissione di responsabilità essendo una scelta discrezionale diretta ad evitare, in ogni caso, l'inizio di un procedimento disciplinare a suo carico.

Ed infine, per quanto riguarda la sanzione da infliggere alla società deferita, l'ammenda di 700,00 euro richiesta dalla Procura Federale appare eccessiva, tenuto conto della circostanza che l' A.S.D. Sport Village era squadra ospitata e spettava alla società Grippo Benevento l'adozione delle misure di sicurezza al fine di prevenire qualsiasi problematica di ordine pubblico, tra cui anche quella di collocare i tifosi ospiti nello spazio dedicato ad essi nella tribuna, in modo da distanziarli dai tifosi locali.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per la società A.S.D. Sport Village ed € 350,00 di ammenda

Così deciso in Napoli, in data 16.02.2026

IL PRESIDENTE T.F.T.

f.f. Dott. C. Marano

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, lì 23 Febbraio 2026

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**